

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **98** del **1999** proposto da **BERNARDI ORNELLA**,
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lorenzi ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Paradisi 15/5;

C O N T R O

l' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO e il **MINISTERO PER
l'UNIVERSITA' E LA RICERCA SCIENTIFICA**, in persona del
 Rettore in carica e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura dello Stato di Trento ed elettivamente domiciliati
 presso la stessa in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

e nei confronti di

GROFF ALESSANDRA, GIACOMELLI LOREDANA, SCARFIELLO

LUCIA, DAIDONE NELLA MARIA e ASTE RUDI, non costituiti in

giudizio;

per l'annullamento,

della graduatoria finale del concorso riservato per titoli ed esami per la copertura di 4 posti di collaboratore amministrativo, VII qualifica, area funzionale amministrativo contabile, pubblicata in data 15 gennaio 1999, nonché annullamento anche parziale dei presupposti verbali della commissione giudicatrice e delle operazioni e dei criteri di attribuzione dei punteggi per titoli e per la dichiarazione del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito al 2° posto a parità di merito con Giacomelli Loredana.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 ottobre 2000- relatore il consigliere Luigi Antonini - l'avv. Andrea Lorenzi per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Pier Alberto Trovatelli per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe indicata ha

impugnato la graduatoria finale del concorso riservato per titoli ed esami bandito dall'Università degli Studi di Trento per la copertura di 4 posti di collaboratore amministrativo, VII qualifica, area funzionale amministrativo-contabile.

A sostegno del gravame, con un unico motivo di ricorso (eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria; eccesso di potere per violazione della lex specialis del concorso costituita dal bando; violazione dell'art. 7 del bando), parte ricorrente assume che non sarebbero inerenti al profilo professionale messo a concorso, e quindi non valutabili, taluni servizi prestati dai concorrenti Aste e Daidone (ai quali sono stati attribuiti per la "anzianità" lett. b) rispettivamente 4 e 5 punti). Del pari non valutabili perchè non inerenti sarebbero anche i titoli relativi ai "corsi frequentati" lett. e), inoltre, sarebbe incongruo, e quindi illegittimo per eccesso di potere, il criterio adottato dalla Commissione di valutare anche i corsi frequentati cui non abbia fatto seguito un esame finale. La ricorrente, che pur si "riserva di proporre motivi aggiunti al momento in cui saranno note le motivazioni dell'operato della Commissione", censura, per non inerenza al profilo professionale del posto messo a concorso, quanto attribuito, per attestati di qualificazione e/o corsi di specializzazione con valutazione finale

(lett. e) alla candidata Alessandra Groff, al candidato Aste Rudi e Daidone Nella Maria, in quanto trattasi di corsi relativi alla utilizzazione dei personal computers. Per quanto concerne gli attestati senza valutazione finale (lett. e) non possono essere valutati i corsi di tipo informatico e linguistico della candidata Scarfiello e del candidato Aste. Sarebbero, poi, a dire della ricorrente, del tutto inconferenti i corsi seguiti dalla candidata Giacomelli così come quelli frequentati dalla candidata Daidone (linguistici o attinenti alla "Funzione comunicazione" e "Formazione e Mobilità di ricercatori").

Per quanto riguarda gli incarichi svolti (lett. c), la ricorrente, dopo aver ricordata la declaratoria della qualifica messa a concorso, assume la inconferenza degli incarichi valutati ai concorrenti Aste (5 incarichi indicati nel verbale n. 3 della Commissione e valutati 0,50 per ognuno; inoltre gli incarichi 1°, 4° e 5° sarebbero anche privi di autonomia e/o responsabilità o pertinenti alla qualifica posseduta dal candidato; infine non conoscendosi quali siano state, prima della partecipazione al concorso de quo, le funzioni tabellarmente ascrivibili al concorrente Aste, potrebbe darsi che le stesse comprendano anche incarichi formalmente assegnati ma non valutabili ove inerenti al servizio prestato) e Daidone (punti 1 per incarico di Vice segretario amministrativo del dipartimento di

Biomedicina sperimentale e punti 1.50 per gli incarichi indicati nel verbale n. 3 della Commissione, in quanto non inerenti alla qualifica messa a concorso, privi di autonomia e responsabilità e forse rientranti negli obblighi di servizio).

Per i “lavori originali” (lett. d), poi, sarebbe illegittima la valutazione dell’elaborato del concorrente Aste (in quanto non inerente al profilo professionale e, inoltre, frutto della collaborazione con altro autore).

Per ciò che riguarda, infine, i “titoli professionali” lett. f (diversi da quelli di cui ai punti b (anzianità di servizio) e c (incarichi svolti) appare incongrua, oltre che immotivata, la previsione di un criterio che consente di attribuire fino ad un massimo di 4 punti senza specificare le modalità di attribuzione di detto punteggio massimo, soprattutto in considerazione della circostanza che dal titolo professionale da valutare deve essere possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere: equivoca, quindi la previsione del criterio ed immotivata l’attribuzione del punteggio sia per ciò che riguarda l’entità di quello di fatto attribuito sia e soprattutto per la mancata indicazione delle attitudini professionali che la Commissione ha ritenuto di poter dedurre dalla presentazione del titolo stesso. Più in particolare, per il punteggio di 1.50 attribuito alla Giacomelli per lo Stage presso l’IVAP, Istituto Vasco De

Administraciòn di Vitoria – Gasteiz (Spagna) nell’ambito del programma Comunitario “Leonardo da Vinci” inerente alla mobilità/formazione del personale d’impresa e/o università nel periodo 15 agosto – 30 settembre 1996, non solo non sono specificati i motivi dell’attribuzione del quantum di punteggio assegnato, ma sembra mancare anche ogni inerenza al profilo professionale del posto messo a concorso. Per il punteggio attribuito alla Scarfiello, mentre non si può contestare l’interenza del titolo, si rileva l’assoluta carenza di motivazione in merito all’entità del punteggio attribuito.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale, dopo aver depositato gli atti del concorso, ha sostenuto, con memoria depositata in data 13.6.2000 la infondatezza del gravame.

La ricorrente, pur avendo fatto riserva di proporre motivi aggiunti, ha depositato in data 14.10.2000 soltanto una memoria.

Alla pubblica udienza del 27.10.2000 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) La ricorrente Bernardi impugna la graduatoria del concorso riservato per titoli ed esami bandito dall’Università degli Studi di Trento per la copertura di 4 posti di collaboratore amministrativo, VII

qualifica, area funzionale amministrativo-contabile.

In detta graduatoria la ricorrente Bernardi si è collocata sesta con complessivi punti 58,50, preceduta dai vincitori Groff, con complessivi punti 64, Aste con complessivi punti 63,50, Scarfiello con complessivi punti 63,50 e Giacomelli con complessivi punti 62,50, e dalla idonea Daidone con complessivi punti 60,75.

I titoli valutabili, in base al bando del concorso riservato erano i seguenti:

- a) il titolo di studio (solo il più elevato tra quelli posseduti dal candidato) – fino ad un massimo di 4 punti.
- b) anzianità di servizio prestate presso pubbliche amministrazioni presso enti privati ovvero nell'ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attività – fino ad un massimo di 6 punti;
- c) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto b – fino ad un massimo di 5 punti;
- d) lavori originali – fino ad un massimo di 3 punti;
- e) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati – fino ad un

massimo di 4 punti;

f) professionali (diversi da quelli di cui ai punti b e c ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere) – fino ad un massimo di 4 punti;

g) esiti conseguiti in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per profili assimilabili a quello messo a concorso – fino ad un massimo di 4 punti.

La Commissione giudicatrice, per parte sua, nella prima riunione del 27.11.1998 (verbale 1) stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli e per la attribuzione dei relativi punteggi, nel modo seguente:

a) titolo di studio (solo il più elevato tra quelli posseduti dal candidato) – fino ad un massimo di 4 punti: per il diploma di laurea con punteggio massimo: 4 punti; per il diploma di laurea con punti da 99/110 a 109/110: 3 punti; per il diploma di laurea con un punteggio dal minimo a punti 99/110: 2 punti; per il diploma di scuola media superiore: punti 1.

b) anzianità di servizio prestate presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati ovvero nell'ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attività – fino ad un massimo di 6 punti: verrà assegnato 1 punto ogni tre anni di servizio

non frazionabili.

c) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto

b) – fino ad un massimo di 5 punti: da 0,50 a 1,50 punti per ogni incarico svolto con autonomia e responsabilità.

d) lavori originali – fino ad un massimo di 3 punti.

e) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati – fino ad un massimo di 4 punti: punti 0,50-0,75-1,00 per corsi con valutazione finale, secondo il risultato ottenuto (sufficiente, buono, ottimo) e punti 0,50 per ogni tre corsi frequentati senza valutazione finale.

f) professionali (diversi da quelli di cui ai punti b) e c), ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere – fino ad un massimo di 4 punti.

g) esiti conseguiti in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per profili assimilabili a quello messo a concorso – fino ad un massimo di 4 punti: 2 punti per ogni concorso superato.

I titoli di cui ai punti da b) a g) sono valutati solo se inerenti al profilo professionale messo a concorso.

All'esito della valutazione dei titoli, sono stati attribuiti, per quanto qui rileva, i seguenti punteggi:

- Groff (punti 10; di cui 4 per titoli di studio; 2 per anzianità di servizio; 0,50 per incarichi; 3,50 per corsi di formazione)
 - Aste (punti 12,50; di cui 1 per titolo di studio; 4 per anzianità di servizio; 2,50 per incarichi; 1 per pubblicazioni; 4 per corsi di formazione)
 - Scarfiello (punti 12,50; di cui punti 1 per titolo di studio; punti 4 per anzianità di servizio; punti 1,50 per incarichi; 4 per corsi di formazione e punti 2 per titoli professionali)
 - Giacomelli (punti 11,50; di cui punti 3 per titolo di studio; punti 6 per anzianità di servizio, punti 1 per corsi di formazione e punti 1,50 per titoli professionali)
 - Daidone (punti 13,75; di cui punti 4 per titolo di studio, punti 5 per anzianità di servizio; punti 2,50 per incarichi; punti 2,25 per corsi di formazione)
 - Bernardi (punti 5,50; di cui punti 1 per titolo di studio, punti 3 per anzianità di servizio, punti 1,50 per corsi di formazione).
- 2) Tanto premesso, può passarsi all'esame delle censure dedotte in ricorso, formulate tutte con riguardo ai punteggi attribuiti, nei confronti di taluni dei controinteressati, per i titoli.
- 3) Nei confronti dei punteggi attribuiti per la anzianità di servizio (lett. b) la ricorrente rileva, anzitutto, la non valutabilità per i concorrenti

Aste e Daidone di quei servizi pregressi appartenenti a profili professionali di livelli inferiori a quello posseduto al momento della domanda, con conseguente riduzione del punteggio agli stessi rispettivamente attribuito nella misura di 4 e 5 punti.

In effetti, in un pubblico concorso, la valutazione della precedente attività lavorativa del candidato ha valore indicativo della di lui idoneità solo se risulti omogenea e comparabile al posto messo a concorso, per cui è irragionevole la valutazione di una qualsivoglia pregressa attività lavorativa alle dipendente di una pubblica amministrazione anche se sia identico il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in argomento (Cfr. C.S. V Sez. 8.9.1995, n. 1700). Orbene, nel caso di specie non vi è di alcuna attinenza tra la precedente attività di conducente (dal 1.11.1984 al 3.11.1991) del concorrente Aste ed il posto messo a concorso; attinenza deve invece riconoscersi tra la attività di assistente amministrativo (dal 4.11.1991 al 27.8.1998) ed il posto messo a concorso: Al concorrente Aste vanno quindi attribuiti per anzianità di servizio (di anni 6 e mesi 7) soltanto 2 punti in luogo dei 4 attribuiti. Analogamente per la concorrente Daidone non può riconoscersi attinenza tra la precedente attività di coordinatore di ruolo (dal 1.5.1982 al 11.12.1988) e di agente amministrativo di quarta qualifica

funzionale (dal 12.12.1988 al 14.3.1989) con il posto messo a concorso.

Attinenza deve invece riconoscersi tra la attività di assistente contabile (dal 15.3.1989 al 27.8.1998) prima presso l'Università di Pisa, e, quindi, presso l'Università di Trento ed il posto messo a concorso, per cui alla concorrente Daidone vanno attribuiti per anzianità di servizio (anni 9 e mesi 5) soltanto punti 3 in luogo dei 5 attribuiti.

4) Nei confronti dei punteggi attribuiti per corsi di formazione (lett. e) la ricorrente, con una prima censura, da un lato lamenta che la Commissione non abbia valutato la attinenza o meno dei corsi al posto messo a concorso, e dall'altro rileva la incongruità, e quindi la illegittimità per eccesso di potere, del criterio adottato dalla Commissione giudicatrice di valutare anche i corsi frequentati cui non abbia fatto seguito un esame finale. Ambedue i profili di censura sono infondati.

4.1 Appare, infatti, al Collegio logico, ragionevole e congruo l'operato della Commissione la quale ha deciso di valutare anche i corsi frequentati cui non abbia fatto seguito una valutazione finale, in quanto anche detti corsi comportano comunque un impegno del partecipante ed un suo arricchimento professionale, tanto più che

una siffatta valutazione è stata, come si è detto al punto 1), mantenuta in un ambito (punti 0,50 ogni tre corsi) molto più ristretto di quello riservato ai corsi con valutazione (punti 0,5; 0,75; 1; per corso a seconda della valutazione riportata).

4.2 Quanto alla attinenza o meno del corso al posto messo a concorso, la Commissione non doveva esplicitamente motivare in ordine ad ogni corso valutato ma ben limitarsi, come si è limitata, ad attribuire i punteggi ai corsi dichiarati dai concorrenti (con ciò esprimendosi implicitamente sulla loro valutabilità), ferma restando la possibilità per la ricorrente (come per qualsiasi altro interessato) di lamentare il giudizio implicito di ammissibilità e la valutazione in concreto effettuata.

4.3 Anche la ulteriore censura di illegittima valutazione di taluni corsi (di tipo informatico o linguistico), effettuata nei riguardi dei concorrenti Groff, Scarfiello, Aste e Daidone, in quanto non attinenti al profilo di collaboratore amministrativo, non ha pregio.

Al riguardo, è sufficiente ricordare che il processo di informatizzazione ha fatto ingresso oramai da parecchi anni nella pubblica amministrazione. Come precisa l'articolo 1 del D.Lgs. n. 39/93, l'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati è ritenuta indispensabile dal legislatore ai fini del miglioramento dei servizi,

della trasparenza dell'azione amministrativa, del potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche, nonché del contenimento dei costi dell'azione amministrativa. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono, infatti, di norma, predisposti tramite sistemi informativi automatizzati (art. 3 del D.Lgs. n. 39/93). Infine, è anche noto che a livello organizzativo gli uffici amministrativi, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, usano regolarmente e da anni sistemi di interconnessione informatica, anche a fini statistici.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento ai corsi di lingue, anch'essi contestati da parte ricorrente per presunto difetto di "inerenza" al profilo messo a concorso. Basta a tale riguardo, evidenziare quanto previsto dal DPR n. 487/1994 (all'art. 7, comma 1, lett. a) con il quale è stata introdotto – proprio con riferimento ai concorsi per i profili professionali di VII qualifica – una prova di conoscenza di una lingua straniera.

4.4 La ricorrente, dopo il deposito in giudizio di tutti gli atti del concorso da parte dell'Amministrazione non ha proposto motivi aggiunti (di cui aveva fatto riserva nell'atto introduttivo) per lamentare, in concreto, le valutazioni operate dalla Commissione in termini di effettiva ammissibilità dei corsi (diversi da quelli di tipo

informatico o linguistico) esposti dai vari concorrenti per cui, attese anche le considerazioni svolte ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, tutti i punteggi attribuiti per corsi di formazione (lett. e) restano fermi.

5) Nei riguardi dei punteggi attribuiti per incarichi svolti ai concorrenti Aste e Daidone, la ricorrente sostiene in primo luogo la non attinenza degli incarichi valutati al profilo professionale del posto messo a concorso.

5.1 In contrario, il collegio ritiene del tutto attinenti alla qualifica funzionale e al profilo professionale del posto messo a concorso (VII qualifica, area funzionale amministrativo contabile, collaboratore amministrativo) e, pertanto, correttamente valutati i 5 incarichi relativi al concorrente Aste e i 2 incarichi relativi alla concorrente Daidone elencati a pagina 3 del verbale n. 3 del 22.12.1998 dalla Commissione giudicatrice.

5.2 Inoltre, il Collegio ritiene che la Commissione – coerentemente con i criteri deliberati ed elencati nel verbale n. 2 del 27.11.1998, i quali richiedevano per la valutabilità degli incarichi lo svolgimento degli stessi con autonomia e responsabilità – abbia legittimamente valutato gli incarichi di membro del gruppo di lavoro per la predisposizione e l'applicazione della metodologia per la rilevazione dei carichi di lavoro, di membro del gruppo di lavoro costituito ai fini

di impostare un'attività di analisi e valutazione funzionali alla corretta gestione delle risorse umane delle quali l'Ateneo dispone per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in collaborazione con la Società Lion e Unicorn e di Segretario in due comitati di vigilanza e in una Commissione di concorso, svolti dal ricorrente Aste in quanto gli stessi sono dotati, ai fini di cui trattasi, di sufficienti profili di autonomia e responsabilità, non rientrano nelle mansioni ordinariamente svolte nel profilo di appartenenza e presentano una evidente connessione con le funzioni del posto messo a concorso.

Identiche considerazioni valgono per i due incarichi svolti dalla candidata Daidone (e contestati dalla ricorrente) (quello di Vice-Segretario Amministrativo del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale, Infettiva e Pubblica dell'Università di Pisa dal 27.8.1992 fino alla data di trasferimento presso la Università di Trento (10.1.1995) e l'altro relativo alla "funzione informativa e di collegamento nell'ambito dei Programmi Quadro di ricerca dell'Unione Europea. Supporto organizzativo al Gruppo di lavoro sulla Semplificazione Amministrativa. Coordinamento del Periodico *UNITN* sotto il profilo amministrativo e organizzativo del membro del Comitato di Redazione. Collaborazione al coordinamento della pubblicazione *Finestra sull'informazione – Rassegna stampa*

dell'Università degli Studi di Trento. Collaborazione alla redazione di varie pubblicazioni interne") i quali, pertanto, sono stati legittimamente valutati dalla Commissione.

6) La ricorrente contesta, poi, la valutazione, nella categoria dei lavori originali, della pubblicazione "Gli aspetti più significativi del nuovo contratto di lavoro collettivo del Comparto Università" prodotta dal concorrente Aste. Anche tale censura è infondata. La inerenza dell'elaborato alle funzioni del posto messo a concorso è del tutto evidente, mentre la affermazione della ricorrente che si tratterebbe di lavoro in collaborazione è infondata in punto di fatto, in quanto il lavoro in questione è a firma del solo candidato Aste Rudi (vedasi allegato n. 11 alla domanda di ammissione al concorso, depositato in giudizio).

7) Il Collegio può, infine, esimersi dal prendere in esame le censure relative ai titoli professionali (lett. f) concernenti i concorrenti Giacomelli (punti 1,5) e Scarfiello (punti 2), in quanto, anche in caso di eventuale annullamento dei punteggi in questione, la ricorrente rimarrebbe pur sempre sesta nella graduatoria con punti 58,50 (la concorrente Giacomelli passerebbe, infatti, da 62,50 a 61 e la concorrente Scarfiello da 63,50 a 61).

8) Come si è già evidenziato, parte ricorrente, dopo il deposito in

giudizio da parte della Amministrazione, di tutti gli atti del concorso ha depositato, in vista della udienza di discussione, una memoria contenente censure nei riguardi di taluni candidati (vedasi la concorrente Giacomelli di cui solo nella memoria si lamenta la illegittima valutazione della anzianità) non dedotte nell'atto introduttivo del giudizio.

Atteso che detta memoria non è stata notificata alle altre parti del giudizio a termini di legge, non può ritenersi come presentazione di motivi aggiunti, per cui le censure in essa contenute debbono dichiararsi inammissibili.

9) In conclusione, il ricorso va respinto mentre sussistono giusti motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **98/1999** lo respinge.

Spese del giudizio compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2000

con l'intervento dei Magistrati:

dott. Filippo Marzano

Presidente

dott. Luigi Antonini

Consigliere estensore

dott. Gianfranco Bronzetti

Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il
giorno 26 marzo 2001.

Il Segretario Generale

dott. Fiorenzo Tomaselli